



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli  
Rubrica "Formare ..... Informando" .....

ovvero ..... **Agenda un po' insolita per appunti ..... mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi "O. Baroncelli"

**N° 39/2014**

**Napoli 10 Novembre 2014 (\*)**

**Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di  
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di  
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....**

**Oggi parliamo di.....**

POSSIBILE REITERARE IL PATTO DI PROVA SE LO STESSO E' GIUSTIFICATO  
DALLA DIVERSITA' QUALITATIVA DEI CONTRATTI DI LAVORO STIPULATI.

**CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 23381 DEL 3 NOVEMBRE 2014**

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 23381 del 3 novembre 2014**, ha  
statuito che **può essere legittimo reiterare il periodo di prova se lo  
stesso è motivato dalla differenza qualitativa del "nuovo" contratto di  
lavoro di durata temporale molto più ampia.**

Nel caso in commento, un Comandante della Polizia Provinciale di Prato veniva  
**dapprima assunto a tempo determinato, per ragioni sostitutive, per sei  
mesi, con un periodo di prova di 15 giorni e, successivamente, con un  
contratto a tempo indeterminato subordinato al superamento di una  
prova di sei mesi.**

Alla scadenza dell'arco temporale di libero recesso, la Provincia, datrice di  
lavoro, risolveva il (secondo) rapporto per **mancato superamento del  
periodo di prova.**

Il Comandante adiva la Magistratura invocando la nullità del "secondo" periodo  
di prova.

Orbene, i Giudici dell'organo di nomofilachia, aditi dal prestatore, nell'avallare *in toto* il *decisum* di merito, hanno affermato che **è possibile apporre nuovamente un periodo di prova ad un successivo contratto di lavoro, fra le stesse parti ed inerente le medesime mansioni, laddove lo stesso sia reso necessario dalla diversità temporale e qualitativa dei due contratti**. Infatti, la *ratio* del periodo di libero recesso consta nell'attuazione di **"un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto"**.

Pertanto, atteso che nel caso in disamina i due contratti stipulati erano totalmente differenti fra loro (**della durata di sei mesi, motivata da ragioni sostitutive, con "soli" 15 giorni di prova, il primo, ed a tempo indeterminato il secondo**), i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato la **legittimità del periodo di prova inserito (anche) nel secondo contratto stipulato fra le parti**.

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE INTIMATO AL DIPENDENTE CHE ABBANDONA IL POSTO DI LAVORO DURANTE L'ORARIO DI SERVIZIO PER UN INCONTRO INTIMO.

**CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 22378 DEL 3 NOVEMBRE 2014**

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 22378 del 3 Novembre 2014**, ha ritenuto **legittimo il licenziamento disciplinare per l'unico addetto alla sicurezza dei passeggeri** di una fermata della metropolitana di Napoli che **aveva abbandonato la postazione di lavoro, in orario di servizio**, per appartarsi a fare sesso con una ragazza nel locale della ditta delle pulizie della stazione.

Il lavoratore licenziato aveva invano sostenuto *"la temporaneità dell'allontanamento, l'ubicazione del magazzino, il livello di inquadramento, l'assenza di danni e l'assenza di precedenti disciplinari"* per cercare di essere reintegrato al lavoro.

Gli Ermellini, confermando appieno la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 2012 per la vicenda risalente al 2007, hanno valutato queste circostanze

senza però ritenerle «*significantive*» dal momento che lui era «*l'unico agente presso l'impianto della stazione, con il conseguente dovere di attenzione sotto il profilo della sicurezza degli utenti*», data la «*potenzialità lesiva della sua omissione*».

Inoltre, il fatto che una signora, utente della metro, lo avesse visto indicava che il luogo da lui scelto per l'incontro "*galante*" era «*comunque raggiungibile*». *In nuce*, i Giudici del Palazzaccio hanno avallato il licenziamento per giusta causa effettuato dall'azienda e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

IL DATORE DI LAVORO E' TENUTO AD IMPARTIRE AI PROPRI LAVORATORI LE SPECIFICHE ED APPROFONDITE ISTRUZIONI NECESSARIE PER IL CORRETTO E SICURO UTILIZZO DELLE MACCHINE PARTICOLARMENTE COMPLESSE.

**CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 44106 DEL 23 OTTOBRE 2014**

La Corte di Cassazione – Sezione Penale –, **sentenza n° 44106 del 23 ottobre 2014**, ha statuito che **il datore di lavoro è tenuto ad impartire (o a far impartire) ai propri dipendenti una specifica ed approfondita formazione per il corretto e sicuro utilizzo delle macchine particolarmente complesse.**

Nel caso in disamina, un dipendente restava mortalmente infortunato nel mentre cercava di riparare una macchina **raccogli-bietole caratterizzata da una meccanica particolarmente complessa.**

Condannato in I° grado, il datore di lavoro veniva successivamente assolto in appello.

Orbene, i Giudici di legittimità, aditi in ultima battuta dagli eredi del prestatore per dirimere i contrastanti esiti di merito, hanno evidenziato che, in materia di **salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione da impartire ai lavoratori deve essere tanto più approfondita e dettagliata quanto più elevata è la complessità delle macchine che gli stessi utilizzano nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative.**

Pertanto, atteso che, nel caso *de quo*, era emerso, nel corso del procedimento istruttorio, che **la formazione impartita ai lavoratori era stata eccessivamente**

generica, gli Ermellini hanno **condannato il datore di lavoro per l'evento mortale patito dal prestatore.**

LA SCARSA PUNTUALITA' NEI PAGAMENTI DEI CLIENTI MERIDIONALI NON LEGITTIMA IL LIBERO PROFESSIONISTA A DISCOSTARSI DAI PARAMETRI MATEMATICO-STATISTICI ELABORATI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

**CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 22950 DEL 29 OTTOBRE 2014**

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 22950 del 29 ottobre 2014**, ha confermato che una **circostanza del tutto generica** non può essere elevata a **fatto notorio**, rientrante nella comune esperienza, ed assurgere a **mezzo di accertamento del fatto**.

Nella fattispecie in esame, la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva dichiarato illegittimo l'Avviso di Accertamento spiccato dall'Agenzia delle Entrate sulla base del **contraddittorio formulato da un professionista contribuente** che aveva **sconfessato le elaborazioni matematico-statistiche** dell'Ufficio, eccependo la **scarsa puntualità di pagamento**, nella zona considerata e secondo le **tabelle ufficiali, dei clienti meridionali**.

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza rilevando l'errore della C.T.R. che ha **elevato a fatto notorio**, rientrante nella comune esperienza, una **circostanza del tutto generica**, né tale da assumere **alcun grado di certezza** nella osservazione e percezione della collettività, così finendo con il coincidere, semmai, con una **massima o regola di esperienza**, e non già come mezzo di accertamento del fatto.

**La Suprema Corte ha accolto il ricorso** e cassato la sentenza con rinvio alla CTR Campania osservando che, **porre a fondamento della decisione** un fatto rientrante nella comune esperienza (*id*: **fatto notorio**) significa **assumere con valenza un fatto** acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire **indubitabile ed incontestabile**.

Orbene, hanno concluso gli Ermellini, la circostanza per cui "*i clienti meridionali non sempre corrispondono onorari conformi alle tabelle professionali*", non appare rispettosa di quegli **indici di univocità** che caratterizzano l'indagine officiosa del Giudice di merito.

L'AMMINISTRATORE NON INCORRE NEL REATO PER OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI SE L'AVVISO DI CONTESTAZIONE DELL'INPS VIENE NOTIFICATO SUCCESSIVAMENTE ALLA CESSAZIONE DALLA CARICA.

**CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 45019 DEL 30 OTTOBRE 2014**

La Corte di Cassazione – Sezione Penale -, **sentenza n° 45019 del 30 ottobre 2014**, ha statuito che ***l'ex amministratore di una società non è responsabile del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali se era cessato dalla carica quando l'INPS ha notificato l'avviso di contestazione.***

### **IL FATTO**

La vicenda ha riguardato un amministratore di una società accusato del reato di cui al Decreto Legge n. 463 del 1983, ex articolo 2, comma 1-*bis*, ossia di omesso versamento delle ritenute previdenziali conto dipendenti.

L'Inps aveva provveduto a notificare avviso di contestazione dopo che risultava cessata la carica.

La Corte d'Appello provvedeva a condannare l'ex amministratore alla pena di mesi 4 di reclusione, convertita in una multa di 5mila euro, perché non aveva versato all'INPS le ritenute previdenziali operate ai lavoratori dipendenti. Da qui il ricorso per Cassazione da parte dell'ex amministratore. Orbene, i Giudici di Piazza Cavour, pur rilevando la completa **estinzione del reato contestato per prescrizione**, hanno ritenuto **non manifestamente infondato** il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato.

In particolare, **gli Ermellini**, tenuto conto della circostanza che alla data della notifica dell'avviso di contestazione da parte dell'INPS, avvenuta dopo la cessazione della carica, **hanno evidenziato come la cessazione dalla carica aveva impedito all'ex amministratore di beneficiare della causa di non punibilità, se entro tre mesi dalla data di notifica dell'atto di intimazione dell'INPS avesse effettuato il versamento degli omessi contributi previdenziali trattenuti ai dipendenti.**

Infatti, i **Giudici nomofilattici** hanno evidenziato che **il ricorrente era cessato dalla carica di legale rappresentante e amministratore della società il 10 febbraio 2007**, "quindi prima della maturazione del termine per l'adempimento dell'ultima delle tre mensilità, **cioè prima del 16 febbraio**

**2007. L'Inps aveva notificato alla società l'avviso di contestazione il 4 marzo 2008, quando l'imputato non aveva più alcuna carica sociale, il che pone in dubbio la possibilità dell'imputato di fruire della causa di non punibilità del versamento del dovuto entro tre mesi di cui all'articolo 2, comma 1 bis, Dl. n. 463/83".**

Pertanto, hanno concluso i Giudici di Piazza Cavour, "in tema di omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali, **ai fini della decorrenza del termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto, la notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'Ente non può ritenersi validamente effettuata presso la sede della società qualora la persona fisica penalmente responsabile sia cessata dalla carica di amministratore**" (cfr. Cass. n. 21695/13).

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO**

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

**Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!**

**Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Capiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.**